

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1990

Istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

(GU n.127 del 2-6-1990 - Suppl. Ordinario n. 40)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, per il quale e' compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;

Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986, per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, ed impartisce, altresì, agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera c), della legge da ultimo citata, il quale prevede che, in attesa della nuova disciplina relativa al programma di salvaguardia ambientale, tra gli interventi urgenti per i quali e' autorizzato un apposito finanziamento, vi e' quello riguardante - in attesa di approvazione della legge quadro sulle aree protette - l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 349/1986, dei Parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'intesa con la regione Sardegna, del Parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali;

Vista la delibera del CIPE, in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista, in particolare, la sezione III dell'appendice A, della stessa delibera, riferita all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella quale sono disposti i criteri per la istituzione di commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie di istituzione di nuovi parchi;

Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 124, con il quale e' stata istituita la commissione per il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi;

Visto il proprio decreto in data 16 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente,

foglio n. 125, con il quale e' stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede, ed in cui venivano, altresì, stabiliti i compiti della stessa;

Visti gli atti della commissione;

Visto in particolare il documento finale redatto in data 1^o giugno 1989, nel quale sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della prima fase prevista dal punto 3) della sezione III dell'appendice A della citata delibera CIPE;

Rilevato che l'elaborato della commissione paritetica ricomprende lo schema di provvedimento per l'istituzione dell'ente di gestione del Parco con il relativo statuto;

Rilevato altresì:

che l'adozione del provvedimento per l'istituzione dell'ente di gestione e' stato ritenuto dai membri della commissione, in particolare dai rappresentanti delle comunita' locali, elemento essenziale - da avviare contestualmente - per una corretta istituzione del Parco;

che il mancato accoglimento della richiesta, per altro unanime della commissione paritetica, innescherebbe momenti di conflittualita' pregiudizievoli del buon esito della iniziativa;

che il termine previsto dal punto 5 della delibera CIPE 5 agosto 1988, sezione III: lettera C), e' un termine rivolto ad individuare il tempo massimo entro il quale provvedere agli adempimenti previsti e come tale anticipabile per quelle attivita' su cui la commissione ha preventivamente chiuso i propri lavori;

Ritenuto di poter condividere le conclusioni della commissione paritetica, sia per quanto riguarda la perimetrazione provvisoria dell'area, sia in ordine alle misure provvisorie di salvaguardia, da adottare fino alla redazione del piano del parco, sia, transitoriamente, per quanto concerne l'istituzione dell'Ente di gestione con il relativo statuto;

Ritenuta dunque la necessita' di dare attuazione alle conclusioni della commissione in merito ai suddetti punti, provvedendo con proprio decreto a determinare la perimetrazione provvisoria dell'area del parco, le misure provvisorie di salvaguardia - valide fino alla redazione del parco - e l'Ente transitorio di gestione con il relativo statuto;

Emana

il presente decreto

Art. 1

Finalita'

1. E' individuata l'area del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, al fine:

a) della tutela di un complesso di valori naturalistici storici, paesaggistici e ambientali e per la conservazione dei valori bio-genetici della flora e della fauna nonche' degli attuali aspetti geomorfologici;

b) della creazione di migliori condizioni di vita per le genti delle zone montane interessate;

c) della promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale (divulgazione della cultura naturalistica);

d) di favorire il ripristino delle attivita' agro-selvi-pastorali, compatibili con le finalita' di tutela, nelle aree a piu' spiccata vocazione primaria.

Art. 2

Estensione territoriale

1. La perimetrazione provvisoria dell'area del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi comprende il territorio individuato nella cartografia a scala 1:25.000 allegata sotto la lettera A al presente decreto.

Art. 3.

Articolazione delle aree individuate

1. Le superfici comprese nel parco sono articolate nelle seguenti

categorie, rappresentate in cartografia a scala 1:25.000:

- a) zona di riserva naturale integrale;
- b) zona di riserva naturale generale;
- c) zona di protezione alpina;
- d) zona di protezione a destinazione agro-selvi-pastorale;
- e) corpi idrici;
- f) zona di penetrazione.

2. Ciascuna categoria viene sottoposta ad un particolare regime di tutela, coerente con i valori naturalistici, ecologici e paesaggistici delle aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali.

3. Le norme e le prescrizioni che andranno osservate in tali zone dovranno essere inserite negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, nei piani territoriali della regione e della provincia, nonché nei piani di sviluppo della comunità montana.

Art. 4.

Regime di riserva naturale integrale

1. Nelle zone di riserva naturale integrale, istituite per la tutela di eccezionali valori naturalistici ed ambientali, la fauna, la flora e la vegetazione, il suolo ed il sottosuolo e le acque sono protetti nella loro assoluta integrità.

2. La percorrenza è limitata alle persone espressamente autorizzate, per motivi di studio, ricerca scientifica e compiti amministrativi, nonché di vigilanza.

3. È consentito, inoltre, il passaggio dei visitatori solo su itinerari prestabiliti e segnalati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52.

Art. 5.

Regime di riserva naturale generale

1. Nelle zone sottoposte a regime di riserva naturale generale, il suolo, il sottosuolo, la fauna, la flora e la vegetazione sono rigorosamente protetti. Sono consentiti gli interventi, finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla ricostruzione degli equilibri naturali propri dell'ecosistema.

2. In tale area sono pertanto vietati:

- a) la caccia, la cattura e la molestia di animali, l'introduzione di armi da caccia, esplosivi, veleni e strumenti comunque atti alla cattura di animali;
- b) la raccolta, la distruzione, il danneggiamento della fauna minore e della flora spontanea di qualsiasi specie e delle singolarità geologiche o mineralogiche, nonché dei reperti archeologici. La raccolta di fauna minore e di piante della flora spontanea può essere autorizzata dall'ente gestore per soli fini didattici o per scopi scientifici;
- c) l'introduzione di nuove specie animali o vegetali, a qualunque stadio di sviluppo;
- d) l'esercizio di cave e miniere;
- e) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
- f) l'abbandono dei rifiuti;
- g) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- h) l'installazione e l'uso di mezzi meccanici di risalita;
- i) l'esecuzione di opere edilizie di qualsiasi genere, ad esclusione di quelle autorizzate dal parco per la realizzazione di infrastrutture indispensabili alla gestione ed alla vigilanza. Per gli edifici esistenti è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di adeguamento igienico e funzionale, con impiego di materiali e magisteri tradizionali, esclusa qualsiasi trasformazione d'uso non compatibile con le finalità del Parco;
- l) l'alterazione del regime delle acque, che non risponda ad assoluta necessità territoriale;
- m) l'apertura al pubblico di nuove rotabili, in aggiunta a quelle

esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Possono essere previste piste di servizio selvi-pastorale, solo se strettamente indispensabili, realizzate di preferenza su tracciati di mulattiere preesistenti e attuate con la minor possibile alterazione dell'equilibrio ambientale;

n) l'uso di mezzi meccanici motorizzati fuori dalle strade rotabili. Sono esclusi dal divieto i mezzi necessari ai lavori selvi-pastorali, i mezzi di vigilanza e utilizzati ai fini di protezione civile o di rifornimento dei rifugi alpini, ivi comprese le teleferiche di servizio;

o) il campeggio e l'accensione di fuochi all'aperto, fuori delle aree appositamente individuate ed organizzate. Sono consentiti i bivacchi in occasione di ascensioni alpinistiche e di emergenza, purché sia adottata ogni precauzione idonea ad evitare incendi e lesioni all'ambiente naturale;

p) lo svolgimento di manovre militari a fuoco, restando consentite le escursioni militari a piedi, lungo i normali itinerari;

q) il sorvolo di aeromobili, al di sotto dei mille metri dal suolo, salvo casi di necessità connessi ad operazioni di soccorso, ovvero in caso di specifica autorizzazione rilasciata dall'ente di gestione del Parco;

r) anche per singole zone o temporaneamente, la pesca ed ogni altra attività che appaia, comunque, lesiva dell'integrità ambientale e contraria alle finalità del parco o della riserva. I provvedimenti di individuazione delle zone e dei periodi in cui la pesca è vietata, sono adottati dall'ente gestore fino alla formazione del piano del parco;

s) l'uso di diserbanti, disseccanti e concimi chimici.

3. Nel territorio a regime di riserva naturale generale, è consentito l'esercizio degli esistenti rifugi alpini, ove venga garantita la totale eliminazione dei rifugi.

4. Nella zona di riserva naturale generale vengono curati e segnalati itinerari escursionistici a piedi per i visitatori. Mediante opportuna segnaletica, servizi di informazione e pubblicazioni divulgative, vengono messe in evidenza le norme di comportamento, cui i visitatori debbono attenersi, gli aspetti paesaggistici, naturalistici e scientifici di maggior interesse, i tempi medi di percorrenza, le difficoltà ed i pericoli di ciascun itinerario e gli altri opportuni dati logistici.

5. È libero l'esercizio degli sports della natura non competitivi, dell'escursionismo, dell'alpinismo e dello scialpinismo, purché esercitati in forme non lesive dell'ambiente.

6. Sono consentiti tagli colturali e miglioramenti qualitativi dei boschi esistenti.

7. L'alpeggio del bestiame bovino è ammesso nelle malghe in attività, con modalità tradizionali, per le quali è dimostrata la compatibilità con la conservazione ambientale; è vietato l'impiego di diserbanti, disseccanti e concimi chimici.

8. Le strutture malghive i rifugi alpini potranno essere adeguati alle necessità di una efficiente conduzione dell'alpeggio e delle esigenze di vita civile del malghesi, nei limiti della compatibilità con le finalità istituzionali e con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, consentendone l'adeguamento igienico e funzionale con l'impiego di magisteri e materiali tradizionali.

9. Il pascolo con greggi ovi-caprine deve essere autorizzato dal Parco e ordinato con forme compatibili con la tutela dell'ambiente naturale.

10. La raccolta di fauna minore e di piante della flora spontanea può essere autorizzata dal Parco per soli scopi scientifici e didattici.

11. Per gli edifici esistenti sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di adeguamento igienico e funzionale con impiego di materiali e magisteri tradizionali, esclusa comunque

qualsiasi trasformazione d'uso non compatibile con le finalita' del Parco.

Art. 6.

Zona di protezione alpina

1. La zona di protezione alpina e' destinata all'uso turistico-ricreativo con modalita' rispettose dell'ambiente naturale, nonche' all'esercizio dell'escursionismo, dell'alpinismo e dello sci alpinismo, attuati in forme compatibili con la tutela dell'ambiente.
2. Sono promossi interventi di adeguamento, ripristino e nuovo tracciamento di itinerari escursionistici; viene curata un'adeguata segnaletica, informazione e divulgazione per l'utilizzo degli stessi e per il godimento dei valori estetici e ambientali della zona.
3. E' consentito l'esercizio degli esistenti rifugi alpini, bivacchi, posti di ristoro.

Art. 7.

Zone di protezione agro-selvi-pastorale

1. Le zone di protezione agro-silvi-pastorale sono sottoposte a esemplare gestione attiva, salvaguardando i legittimi usi locali.
2. E' consentito, a cura del parco, e di altri enti pubblici, organismi associativi e privati, l'esercizio di utilizzazioni forestali, pascolo e attivita' zootecniche, nell'ambito delle vigenti leggi in materia e in forme compatibili con la tutela ambientale e non contrastanti con le finalita' generali del Parco. Gli interventi di proprietari o conduttori di complessi boschivi devono acquisire l'autorizzazione del Parco.
3. E' consentito l'accesso con mezzi meccanici, il tracciamento di piste per gli stessi, l'impianto di teleferiche e la costruzione di manufatti, purché destinati esclusivamente in funzione delle attivita' agro-selvi-pastorali e inseriti con particolare attenzione agli aspetti paesaggistici ed ecologici.
4. Si confermano per i comuni soggetti ad assestamento le prescrizioni dei vigenti piani economico-culturali dei beni selvi-pastorali.
5. E' favorita l'applicazione della selvicoltura naturalistica per il raggiungimento di assetti forestali piu' stabili e funzionali.
6. E' promosso il miglioramento qualitativo dei boschi, in dipendenza delle condizioni strutturali dei medesimi, attraverso cure colturali, nonche' la conversione del ceduo ad alto fusto ed il restauro della copertura forestale.
7. E' favorito l'adeguamento funzionale, anche in ampliamento, delle strutture malghive in attivita', con particolare attenzione al mantenimento dell'aspetto tradizionale e paesaggistico, e il miglioramento dei pascoli montani, escludendo operazioni effettuate con mezzi chimici e trasemine con specie foraggere estranee all'ambiente.
8. E' promosso un razionale pascolamento negli alpeggi, con applicazione di tecniche diverse a seconda dei tipi di bestiame monticante.
9. Sono, di norma, incluse fra le zone di protezione agro-selvi-pastorale quelle in cui siano in atto simili attivita' su proprieta' private o comunali, o su cui vengano usi civici.
10. Nel rispetto delle norme del regolamento del parco, ai proprietari dei terreni ed ai loro aventi causa, ai titolari di usi civici e di analoghi diritti - precisati nei comuni - limitatamente ai terreni gravati, ai residenti nei rispettivi comuni, ai cittadini originari dei rispettivi comuni - anche se altrove residenti per motivi di lavoro - e' consentita la raccolta di legna da ardere, lumache, funghi, bacche, piante medicinali ed altri prodotti spontanei, nella misura non eccedente le necessita' familiari e nel rispetto di ogni altra norma vigente in materia.
11. Nelle zone a destinazione agricola e zootecnica piu' intensiva, la conduzione delle colture e degli allevamenti e' consentita secondo criteri sia tradizionali che tecnicamente avanzati, sempre che non

contrastino con le finalita' generali del parco.

12. L'ente gestore stabilisce un regime di agevolazioni ai coltivatori di montagna operanti in tale zona, secondo modalita' da definirsi nel piano ambientale, di cui all'art. 15.

13. L'ente gestore promuove la manutenzione ed il recupero dei manufatti agro-selvi-pastorali, insediativi, produttivi e di controllo territoriale presenti nel territorio ed aventi rilevanza paesaggistica e storico culturale.

14. E' consentito il miglioramento funzionale, l'adeguamento igienico, il restauro, il ripristino e il risanamento conservativo degli edifici esistenti connessi all'uso agricolo, forestale e pastorale sempre nel rispetto delle tipologie proprie dell'ambiente montano, anche per eventuale trasformazione ad uso agriturismo.

15. E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri edifici esistenti.

16. Non sono consentite recinzioni della proprieta', se non con legno e siepi, salvo le delimitazioni temporanee a protezione delle attivita' zootecniche e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli.

17. E' promossa la sistemazione di sentieri per l'escursionismo.

18. I turisti possono svolgere attivita' ricreative nel rispetto dell'ambiente naturale, dei suoli agricoli, forestali e pascolivi e dei diritti dei proprietari privati e pubblici.

Art. 8.

Corpi idrici

1. Questa categoria comprende le pertinenze ideauliche dei torrenti Cordevole e Mis, nonche' dei laghi del Mis e La Stua. La vegetazione alveale e ripariale e' soggetta a particolare tutela.

2. Nell'interesse pubblico ed a fini di manutenzione idraulica e' consentita l'asportazione di inerti; sono pure consentiti i relativi sbancamenti e movimenti di terra su autorizzazione dell'ente gestore, con localizzazione e modalita' definite.

Art. 9.

Zone di penetrazione

1. Sono individuate come zone di penetrazione le aree che, per esigenze logistiche non localizzabili piu' opportunamente all'esterno del parco, debbano ospitare strutture ricettive, campeggi, centri di informazione e parcheggi per automezzi da realizzarsi secondo le direttive dell'ente gestore.

2. Tali zone sono individuate in aree periferiche rispetto a quelle di interesse naturalistico e comprendono il tracciato, le immediate adiacenze e le testate delle esistenti strade interne aperte al pubblico, le rotabili di fondo valle, situate tra i diversi gruppi montuosi inclusi nel territorio del parco, gli adiacenti nuclei abitati, nonche' gli esistenti impianti per concessioni idroelettriche e idropotabili.

3. Per i piccoli coltivi compresi in questa zona valgono le indicazioni di cui alle zone di protezione agro-selvi-pastorale.

4. L'ente gestore concede incentivi per il miglioramento funzionale ed estetico delle abitazioni dei residenti e le infrastrutture di servizio locale.

5. Sono consentiti interventi da realizzare secondo le modalita' prescritte dall'ente gestore, a protezione delle strade di scorrimento e dei centri abitati sulle sponde dei torrenti e sulle pendici a monte.

Art. 10.

Attivita' edilizie

1. Fino alla entrata in vigore del piano del parco il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e' subordinato al parere favorevole dell'ente gestore, che e' tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto. La mancata pronuncia in tale termine da parte dell'ente gestore va considerata come parere

favorevole.

2. Il parere e' espresso con riferimento alle prescrizioni contenute nel presente decreto nonche' ai criteri informativi del piano del Parco.

3. Il parere favorevole puo' essere condizionato all'osservanza di particolari previsioni, atte a garantire il migliore inserimento ambientale delle opere che si intendono realizzare.

Art. 11

Caccia e pesca

1. La caccia libera e' vietata nell'area del parco.

2. Al fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico, l'ente gestore, di intesa con la provincia di Belluno, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, puo' effettuare abbattimenti selettivi.

3. L'esercizio della pesca e' consentito al di fuori delle zone di riserva naturale integrale e generale, salvo limitazioni e prescrizioni contenute nel piano del parco.

Art. 12.

Limitazioni e compatibilita' naturalistica

1. Nelle zone agro-selvi-pastorale, alpina di penetrazione e dei corpi idrici i vincoli previsti per il regime di riserva naturale generale vanno applicati tenendo conto delle funzioni delle singole zone e delle attivita' ammesse o promosse specificamente dai precedenti articoli e dal piano del parco.

2. Nel caso di attivita' di dubbia ammissibilita', l'ente gestore procede ad una valutazione su basi tecnico-scientifiche della compatibilita' naturalistica e delle eventuali prescrizioni ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni.

Art. 13.

Attivita' di ricerca scientifica e di sperimentazione

1. L'ente gestore promuove ricerche e sperimentazioni a livello generale e settoriale nel proprio territorio.

2. Al fine di svolgere attivita' scientifica gli enti di ricerca e i singoli ricercatori comunicano all'ente gestore il proprio programma, i luoghi e i tempi di attivita', le eventuali installazioni di apparecchiature, illustrando particolarmente le operazioni che potrebbero incidere sull'assetto naturalistico.

3. L'ente gestore concede l'autorizzazione, tenuto conto del rilievo scientifico e delle esigenze di tutela ambientale.

Art. 14.

Ente e consiglio di gestione

1. Per gli indirizzi di politica generale e per soprintendere all'attivita' del Parco e' istituito un apposito Ente ed il relativo consiglio di gestione, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, e' composto da un presidente e da otto membri di cui rispettivamente:

uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente;

uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; due designati da universita', enti, organizzazioni ed associazioni scientifiche culturali, nonche' da associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

quattro designati dalla regione Veneto di cui due in rappresentanza degli enti locali interessati.

2. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente sentita la regione Veneto, tra persone di sperimentata esperienza in materia di tutela della natura e dell'ambiente.

3. Alle riunioni del consiglio partecipa il direttore del Parco con voto consultivo.

Art. 15

Compiti del consiglio di gestione

1. Il consiglio di gestione delibera in merito all'attivita' dell'ente con particolare riguardo ai bilanci preventivi e consuntivi ed alle relative variazioni, ai regolamenti ed ai piani generali e speciali del Parco, stabilisce i criteri di massima per l'impegno dei fondi, formula i programmi di azione diretti alla tutela e valorizzazione dei territori del parco e alle attivita' utili e compatibili con le norme di salvaguardia del parco e con gli obiettivi e valori naturalistici e ambientali da perseguire e sviluppare, promuovendo la redazione del piano del Parco.
2. Il consiglio, inoltre, esprime parere vincolante sui programmi e sugli interventi da realizzarsi nelle Riserve naturali dello Stato, comprese nel territorio del Parco, con i fondi stanziati negli appositi capitoli dello stato di precisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche' sulle concessioni d'uso a favore di terzi di terreni demaniali e loro pertinenze.
3. Il consiglio esercita inoltre i compiti attribuiti all'ente gestore descritti nei precedenti articoli.

Art. 16.

Compiti del presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne indirizza e coordina le attivita', convoca il consiglio di gestione e la commissione tecnico-scientifica, esplica la funzioni che gli sono attribuite dal consiglio di gestione e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio, nella prima riunione successiva.

Art. 17.

Commissione tecnico-scientifica

1. Il presidente, il consiglio di gestione e il direttore del Parco, sono assistiti da una commissione tecnico-scientifica con funzioni consultive, composta da qualificati esperti nelle seguenti discipline: ecologia generale, botanica, geologia, zoologia applicata, scienze agrarie, scienze forestali, urbanistica, economia, nonche' altre discipline rilevanti ai fini dell'attivita' del Parco.
2. La commissione tecnico-scientifica e' nominata con decreto del Ministero dell'ambiente, ed e' composta da non piu' di nove esperti scelti nell'ambito di elenchi predisposti rispettivamente dalla regione, dal consiglio di gestione e da universita' ed enti, istituti o associazioni di rilievo nazionale che svolgono la propria attivita' in materia di tutela della natura e dell'ambiente.
3. La commissione tecnico-scientifica formula ogni indicazione utile al conseguimento dei fini istituzionali del Parco ed alla sua migliore gestione; coordina le indagini scientifiche ritenute opportune, esprime parere preventivo sugli atti che riguardino la conservazione dei valori e dei caratteri fondamentali dell'area tutelata, nonche' sui piani e programmi di intervento sull'area stessa.

Art. 18.

Gestione tecnica ed amministrativa

1. La gestione tecnica ed amministrativa del Parco e' affidata, in attesa dell'entrata in vigore della legge quadro in materia di aree protette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che utilizza a tale scopo il personale del Corpo forestale dello Stato anche avvalendosi delle norme contabili e amministrative che regolano la gestione della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali. Perdurante tale gestione, il direttore del parco, sino alla entrata in vigore della legge quadro e' nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste previa intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la regione Veneto.
2. Il Ministero dell'ambiente, in attuazione dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e secondo le modalita' di cui al protocollo

d'intesa firmato il 24 aprile 1987, vigila sull'andamento della gestione del parco ed interviene nel concerto per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché delle altre deliberazioni che investono i criteri di gestione.

Art. 19.

Durate del consiglio di gestione

1. I membri del consiglio di gestione e della commissione tecnico-scientifica durano in carica cinque anni e la nomina può essere rinnovata una sola volta. I componenti di tali organi eventualmente nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri, durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Art. 20.

Indennità di presenza

1. L'indennità di carica del presidente e l'indennità di presenza dei componenti del consiglio di gestione e della commissione tecnico-scientifica, nonché il rimborso spese della commissione sono stabiliti dalle modalità previste dall'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 21.

Contributi

Con apposito decreto saranno stabilite le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

p. Il Ministro: ANGELINI

ALLEGATO A

----> Vedere Allegato da Pag. 17 a Pag. 31 del S.O. <----